

Sistemi delle autonomie

I controlli esterni sugli enti locali. Il modello anglosassone

di Stefano Pozzoli Università di Napoli Parthenope, Public Member dell'International Public Sector Accounting Standard Board (*)

Il sistema dei controlli nel Regno Unito viene profondamente innovato a partire dal 1982, quando gli enti locali inglesi vengono privati della facoltà di scegliere i revisori. Tale prerogativa viene attribuita alla Audit Commission, la Corte dei conti inglese, che diventa così uno degli istituti chiave del New Public Management, ovvero dell'efficace processo di aziendalizzazione degli enti locali.

La Audit Commission svolge funzioni sia di audit contabile sia di controllo sulla gestione ed esercita la sua azione attraverso i revisori, che possono essere suoi dipendenti o professionisti esterni. I revisori hanno l'obbligo di riferire al Consiglio e danno perfino un voto di sintesi all'ente. Oltre a ciò, se gli amministratori tengono comportamenti non corrispondenti all'interesse comune, hanno facoltà di rivolgersi direttamente ai cittadini, con un documento, il report in public interest, che ha un forte impatto pubblico

Premessa

«Il National Audit Office e la Audit Commission hanno rivestito un ruolo centrale nel verificare il grado di efficienza e nel valutare l'efficacia a beneficio del governo. La Audit Commission ha anche assunto funzioni di consulenza manageriale con il potere di imporre metodiche gestionali agli enti locali così come di valutare e di relazionare sulle loro performance» (1). Con queste parole Norman Flynn, certo uno dei più brillanti studiosi di *public sector management* del Regno Unito, introduce il tema dell'*audit* e dell'ispettorato nel suo ormai classico testo di *management* pubblico (2).

La Audit Commission, in particolare, è riconosciuta come una delle istituzioni essenziali del quadro del sistema delle autonomie locali, e questo:

— in virtù del principio - che dovrebbe essere ovvio e che in Italia ha perfino natura costituzionale - che chi spende denaro pubblico ha il dovere di risponderne in termini di corretto utilizzo ed anche di rispondere dei risultati ottenuti;

— del fatto che i suoi compiti, in completa coerenza con quanto ora detto, si sono evoluti anche in una logica che, utilizzando una terminologia nazionale, può definirsi di «controllo collaborativo» e quindi di una attività che vuole essere di stimolo e di servizio agli enti locali nel senso di contribuire

a migliorare i loro strumenti direzionali e le loro performance.

L'organizzazione

La Audit Commission viene costituita con atto del Parlamento nel 1982, sull'onda del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione a cui il Governo Thatcher (1979-1990) ha dato avvio fin dai primi anni del suo insediamento.

L'Audit Commission è, al pari della nostra Corte dei conti, una istituzione indipendente ed ha un bilancio di 287 milioni di euro che non sono stanziati dal Governo ma rappresentano i ricavi della sua attività, i cui costi sono a carico degli enti sottoposti a controllo.

In sostanza gli enti locali e gli altri enti pubblici

Note:

(*) stefano.pozzoli@studiopozzoli.net.

(1) Nostra traduzione. Si veda: N. Flynn, *Public Sector Management*, London, Prentice Hall - Financial Times, 2002, pag. 174.

(2) National Audit Commission (NAO) e Audit Commission sono entrambe istituzioni indipendenti rispetto al governo. La NAO, però, è responsabile dell'*audit* del governo centrale, mentre la Audit Commission si occupa di comuni e province (circa 500 enti), delle aziende sanitarie (più o meno altre 500 unità in tutto) e degli altri enti che hanno dimensione locale. Questo per ora, perché è in corso un progetto di ricondurre le due entità ad un'unica «Corte dei conti».

soggetti a revisione (3) pagano l'attività di *audit* e di ispezione, in modo del tutto analogo a quanto accade nel mondo delle imprese, dove la certificazione di bilancio, che sia volontaria o obbligatoria, viene finanziata dal soggetto controllato.

Questi 287 milioni di euro provengono per 227 milioni dai compensi della revisione, per 51 milioni dai ricavi dovuti alla attività di ispezione e per 9 milioni da altri proventi, tra cui i corsi di revisione che vengono tenuti dalla sede centrale e che sono a pagamento (4).

Come si vede dalla distribuzione dei ricavi, accanto alla revisione esiste una seconda significativa fonte di entrate, ovvero quella determinata dall'esercizio delle funzioni di ispezione.

Questa è stata conferita alla Audit Commission a partire dal 1997 (*Educational Act*), ed estesa poi nel 1999 (*Local Government Act*) dietro impulso del Governo di Tony Blair (dal 1997 ad oggi) per estendere l'attività di ispezione, tradizionalmente affidate ai ministeri, anche a quei servizi che fino ad allora non ne erano «coperti», quali ad esempio i servizi di igiene urbana.

Chiaramente il personale addetto alle *Best Value Inspections* ha un background del tutto diverso rispetto a quello che si occupa di revisione e proviene da esperienze manageriali comprovate nello specifico settore soggetto ad ispezione, dal momento che i loro compiti sono di analisi anzitutto qualitativa e gestionale in senso tecnico (funziona bene il servizio?, la qualità è adeguata?) e comunque anche qui svolti in chiave collaborativa e finalizzati a svolgere una consulenza di carattere operativo.

Il Governo Blair, ancora, è intervenuto più volte in merito alla attività della Audit Commission, estendendone compiti e funzioni, sempre nel quadro di implementare e perfezionare il processo di *New Public Management* - bisogna ammettere che gli anglosassoni sono molto efficaci nella scelta dei «titoli» di riforma - avviato dal Governo Thatcher e proseguito durante il premierato di Major (1990-1997).

Sintetizzando i punti chiave di questo percorso evolutivo si dovrebbe appunto dire che:

— il momento di avvio è rappresentato dal *Local Government Finance Act* del 1982 (Thatcher) che istituisce la Audit Commission ed inaugura gli studi sul *Value for Money* (misurazione delle performance);

— viene rafforzato con il *Local Government Act* del 1992 (Major) che stabilisce l'obbligo di rendere pubblico un set di indicatori di performance a tutti gli enti locali;

— è ulteriormente definito e raggiunge una sua maturità durante il Governo Blair, con il *Local Government Act* del 1999 (*Best Value audit & inspec-*

tions) e, soprattutto, con il *Local Government Act* del 2002 che affida la gestione di un *Comprehensive performance assessment* (Cpa) alla Audit Commission (5).

Si è voluto sottolineare questo percorso per ricordare che il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione inglese:

a) è stato perseguito con determinazione e coerenza da oltre un quarto di secolo da tutti i governi che si sono succeduti in Gran Bretagna;

b) non è frutto di improvvisazione ma di uno sforzo congiunto di governo, professione contabile, Audit Commission e delle stesse amministrazioni locali, nonché della loro associazione di rappresentanza - la Local Government Association che condividono l'idea del miglioramento continuo ed accettano la logica di un *benchmarking* rigoroso.

La Audit Commission oggi

La Audit Commission viene costituita con atto del Parlamento nel 1983. Anch'essa, come la nostra Corte dei conti, ha una sua articolazione territoriale.

In particolare, si ritiene che siano da sottolineare due aspetti riguardanti la sua organizzazione:

1) gli addetti sono oltre 2300, a confronto, l'inadeguatezza delle nostre povere Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con le loro poche centinaia di addetti, è del tutto evidente e, verrebbe da dire, voluta. È chiaro che l'esercizio effettivo del controllo richiede un adeguato impiego di risorse: un governo che non investe nei controlli evidentemente non ritiene che questi siano importanti;

2) la Audit Commission copre con il suo staff il 68% della attività complessiva, mentre per il resto si affida a revisori esterni. Questo consente all'istituto di garantirsi un buon grado di flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti. Inoltre, poter fare ricorso a professionalità esterne - in genere provenienti dal Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) - permette uno scambio di competenze che arricchisce l'efficacia complessiva dei controlli.

L'Audit Commission, a livello centrale, svolge essenzialmente una funzione di coordinamento delle attività di *audit* che vengono poi esercitate, sul ter-

Note:

(3) Si tratta delle aziende sanitarie, delle carceri e dei servizi antincendio (i nostri pompieri) oltre alle società controllate dagli enti locali, per un totale di circa 10.000 aziende.

(4) I dati si riferiscono al bilancio chiuso al 31 marzo 2006.

(5) Di questa valutazione comprensiva della performance, il Cpa appunto, si dirà nel prosieguo dello scritto.

ritorio, dai revisori che rappresentano quindi il suo braccio operativo.

Va anzitutto sottolineata che la prerogativa di nominare, previa formale consultazione con l'ente, i revisori degli enti locali spetta alla Commissione stessa, la quale li sceglie o tra i propri dipendenti o tra professionisti esterni che rispondano ad adeguati requisiti di qualificazione.

Se volessimo fare un forzato confronto con i nostri Collegi dei revisori negli enti locali, va appunto notato che in Inghilterra questi non vengono nominati dai controllati, bensì dalla Audit Commission.

Il sistema di nomina da parte dell'ente locale, che pure era in vigore negli anni '70, è stato poi abbandonato per due ordini di considerazioni:

1) non garantiva la sostanziale indipendenza dei revisori da parte del controllato, che era in grado di condizionarne l'operato in ragione del fatto che ha conferito il mandato o che li può scegliere in base ad un criterio non di professionalità ma di «simpatia»;

2) non permetteva di avere un reale coordinamento delle attività di revisione a livello nazionale, con la impossibilità, nel concreto, di riuscire a realizzare una procedura standard di revisione che sia effettivamente vincolante.

Sono i medesimi problemi che sono sotto gli occhi di noi tutti in Italia e che dovrebbero indurre il legislatore a cambiare al più presto metodo anche nel nostro Paese.

L'idea che i controlli siano solo un fastidio per chi governa un ente è prova di grande immaturità della classe politica locale ed anche della stessa dirigenza, e deve essere combattuta con forza se si vuole dare impulso ad una vera riforma del sistema delle autonomie.

In Italia sarebbe quanto mai opportuno introdurre, per i Collegi dei revisori degli enti locali, analoghi criteri di nomina, così da selezionare i revisori in ragione della loro effettiva indipendenza e competenza ed inducendo i revisori stessi ad una maggiore professionalità in materia di enti locali.

Perché mai, oggi, un dottore commercialista dovrebbe avere cura di crearsi una professionalità specifica sapendo che questa non sarà né richiesta né apprezzata, che non avrà comunque continuità di incarico ed avendo coscienza che se viene nominato questo dipenderà quasi sempre esclusivamente dalla sua contiguità con una parte politica?

Non si può nascondere, inoltre, che non è raro che chi svolge il suo compito con rigore trova poi concreti ostacoli nella riconferma del suo secondo mandato.

La pressione psicologica sull'organo di revisione è forte ed evidente da molti punti di vista: se si ha

cuore il buon funzionamento del sistema si deve in ogni modo avere la forza di cambiare.

In Inghilterra, invece, i revisori vengono nominati per cinque anni e l'incarico non è rinnovabile. La Audit Commission, di regola, alterna la nomina di un revisore proprio con uno privato o, anche se designa un proprio revisore interno, non sarà mai quello che ha svolto l'*audit* nel quinquennio precedente.

Questo per evitare anche il rischio di condizionamenti che dipendano dal crearsi di rapporti personali.

Valgono in ogni caso i requisiti di integrità, obiettività ed indipendenza, sia rispetto alla Audit Commission sia nei confronti dell'ente locale così come il divieto (da parte del revisore stesso, ma anche dei suoi associati o della società di revisione da cui dipende) di assumere altri incarichi da parte dell'ente sottoposto a controllo.

I revisori, peraltro, devono comunque fare riferimento e rispettare il codice etico statuito dall'organismo che emette, in Gran Bretagna, i principi di revisione. Si tratta dei così detti *Ethical standards*, emanati dall'*Audit Practices Board* (APB).

La Audit Commission, inoltre, ha il compito di specificare gli standard di revisione da seguire. In sostanza essi sono sì indipendenti ma hanno comunque l'obbligo di svolgere un «piano di lavoro» che sia coerente con quanto richiesto dalla Commissione e ne devono seguire gli indirizzi.

Ciò viene realizzato anzitutto attraverso la predisposizione del *Code of Audit Practice* (6), che rappresenta il documento tecnico che prescrive ai revisori i principi che devono seguire nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare in relazione al controllo del *Best Value Performance Plan* (7) e quindi al così detto *performance audit*.

Questo perché per il *financial audit* valgono i principi di revisione attualmente in vigore nel Regno Unito, ovvero quelli emanati dall'*Auditing Practice Board* (APB).

Il *Code of Audit Practice* viene aggiornato con frequenza almeno annuale dalla Audit Commission

Note:

(6) Si veda: Audit Commission, *Code of Audit Practice 2005*, March 2005. Il testo, in formato pdf, è reperibile anche sul sito www.studiopozzoli.net, nelle pagine relative ai documenti utili.

(7) Il *Best Value Performance Plan* è un documento che gli enti locali inglesi sono tenuti a pubblicare, al pari del bilancio di esercizio (consuntivo) e che, come dice la sua denominazione, rappresenta una analisi delle performance realizzate e di quelle obiettivo, messe a confronto con quelle medie del comparto. Un esempio si ritrova nel sito www.studiopozzoli.net, nelle pagine relative ai documenti utili. Del sistema di bilancio degli enti locali anglosassoni parleremo comunque in un prossimo articolo, su questa stessa rivista.

ma deve essere sottoposto ad approvazione del Parlamento ogni non più di cinque anni.

In questo modo si conferisce al documento la necessaria flessibilità - che viene assicurata dalla sua frequente revisione a cura della Audit Commission - ma, al tempo stesso, si permette al Parlamento di giudicarne l'adeguatezza e di rafforzarne la legittimazione.

Un altro compito che spetta alla Audit Commission è quello di stabilire le tariffe relative alla attività di revisione, altro elemento critico del meccanismo in quanto è chiaro che l'entità del compenso incide inevitabilmente sulla qualità del servizio prestato.

Un aspetto molto interessante della tariffazione introdotta di recente dalla Commissione (8) è che il costo non risponde più soltanto a criteri dimensionali, quali il numero di cittadini e l'entità delle risorse amministrative dall'ente, ma viene commisurato anche al rischio di *audit* e quindi alla affidabilità del comune da molteplici punti di vista, in analogia con quanto accade nella revisione di bilancio privata.

L'Audit Commission richiede al revisore di verificare il rischio attraverso lo studio di una serie di punti chiave, ognuno dei quali deve essere analizzato e valutato (9).

Si tratta della qualità del *reporting* pubblico, della corretta predisposizione e gestione del budget, della solidità finanziaria dell'ente, della efficacia dei controlli interni e così via.

Va detto che questa valutazione non incide in misura irrilevante perché il costo della revisione può variare tra il + 30% ed il - 30% della tariffa base.

Per avere una idea dei costi di una revisione annuale basti pensare che per un *Borough* di Londra si parte da 157 mila sterline più lo 0,029% delle spese lorde.

Per un grande comune è quindi normale ricevere una parcella di oltre 500-600 mila euro l'anno. Essere un ente giudicato poco virtuoso significa perciò avere un significativo incremento dell'onere in oggetto, oltre al fatto di fornire un interessante argomento di discussione per il Council.

Si riporta, in tavola 1, il compenso previsto per l'attività di revisione relativa al Manchester City Council, pari a circa 650 mila euro, a cui è stata applicata la tariffa integrale (senza sconti né maggiorazioni).

Anche da questo punto di vista il confronto conferma lo scarso interesse per i controlli proprio del nostro Paese, visto che un Collegio dei revisori di un comune di analoga dimensione percepisce un compenso pari al 10% di tale importo.

La Audit Commission, ancora, si deve occupare di fornire supporto, informazione e, se del caso, dare consiglio ai singoli revisori, fatto salvo che le è fatto divieto di cercare di influenzare il loro giudizio o

dare direttive che ne condizionino l'autonomia professionale.

La Audit Commission, infine, ha un compito particolarmente importante e cioè quello di monitorare la qualità delle prestazioni dei revisori. Fatti salvi i requisiti di indipendenza, che come si è detto sono tali anche nei confronti della Commissione, è chiaro che l'attività di revisione comporta delle fortissime responsabilità nonché dei doveri.

In Inghilterra, in altre parole, il classico problema di «chi controlla i controllori» ha una concreta ed efficace risposta.

I «prodotti» della revisione

Si è detto che l'attività di *audit* sugli enti locali - svolta dalla Audit Commission attraverso i revisori - è duplice e riguarda funzioni sia di *financial audit*, quindi la verifica che i documenti di bilancio (solo di consuntivo, però, il budget non è sottoposto a revisione) siano veritieri e corretti; sia di *performance audit*, cioè l'analisi della efficacia e dell'efficienza dell'ente.

L'attività di revisione assume i contorni di un controllo collaborativo, così come potrebbe definirsi utilizzando una terminologia nota nel nostro Paese, ed ha quindi anzitutto il contenuto di un servizio consulenziale nei confronti dell'ente sottoposto a verifica. In sostanza il revisore produce una serie di documenti che hanno come destinatario il Council (e che anzi fino al 2005 non erano neppure documenti pubblici). Questi possono essere *report* di contenuto settoriale (analisi di funzionamento di un settore particolare) ma portano comunque ad un giudizio di sintesi complessivo ed alla produzione di un insieme di punteggi molto articolati.

Tali punteggi vengono però ricondotti a sintesi attraverso quella che è definita *Comprehensive Performance Assessment*, cioè una metodologia che conduce ad una valutazione unitaria, espressa attraverso delle «stelle» dove, secondo un criterio «quasi alberghiero» ma efficace, prendere una stella ha il significato della insufficienza e 4 rappresenta il voto più alto.

Accanto a questo viene anche segnalata la linea di tendenza e cioè se l'ente sta migliorando o meno (tav. 2).

Si è detto che le stelle rappresentano la sintesi dei punteggi presi su più aspetti della gestione, ed in

Note:

(8) Si veda: Audit Commission, *Work programme and fee scales 2006/2007*, May 2006.

(9) Si veda: Audit Commission, *Key lines of enquiry for Use of Resources. 2006 assessments*, April 2006.

particolare sulla performance realizzata nella gestione dei vari servizi.

Un esempio di *scoring* è quello che si presenta in tavola 3, relativo al Comune di Manchester.

È importante rilevare che i punteggi assegnati non rispondono a criteri di particolare accondiscendenza ma che, al contrario, sono abbastanza severi.

Se i comuni che si quotano con una sola stella solo circa il 6-7% del totale, quelli con due rappresentano ¼ dell'universo, con tre stelle sono pari a circa il 40-45% e solo un 20% raggiunge il punteggio massimo.

A titolo di esempio si veda anche lo *scoring* relativo al Borough di Lambeth (tav. 4), che riporta an-

Tavola 1
La *audit fee* per la revisione annuale del Comune di Manchester

Audit area	Plan 2004/05 £	Actual 2004/05 £
Accounts and financial aspects of corporate governance	274,000	274,000
Performance	183,500	183,500
Total Code of Audit Practice fee	457,500	457,500
Additional voluntary work (under section 35)	-	-
Total	457,500	457,500

Fonte: Annual Audit and Inspection Letter. Manchester City Council. Audit 2004-2005, il testo integrale, in formato pdf, è reperibile anche sul sito www.studiopozzoli.net, nelle pagine relative ai documenti utili.

Tavola 2
Lo *scoring* delle performance degli enti locali: il significato delle stelle



Scoring: 4 = well above minimum requirements - performing strongly
 3 = consistently above minimum requirements - performing well
 2 = at only minimum requirements - adequate performance
 1 = below minimum requirements - inadequate performance

Tavola 3
Comprehensive Performance Assessment scorecard

Element	Assessment
Direction of Travel judgement	Improving adequately
Overall	3 stars
Current performance	Out of 4
Children and young people	2
Social care (adults)	3
Use of resources	2
Housing	4
Environment	3
Culture	3
Benefits	3
Corporate assessment/capacity to improve (not reassessed in 2005)	3 out of 4

(Note: 1=lowest, 4=highest)



Fonte: Annual Audit and Inspection Letter. Manchester City Council. Audit 2004-2005, il testo integrale, in formato pdf, è reperibile anche sul sito www.studiopozzoli.net, nelle pagine relative ai documenti utili.

Tavola 4
Il giudizio sulle prestazioni complessive di Lambeth

Comprehensive Performance Assessment (CPA)

Overall performance for this council

This is a council that is improving well and demonstrating a 2 star overall performance



che il confronto con il dato medio di settore e la distribuzione delle stelle su base nazionale (l'anno passato Lambeth, per altro, aveva solo una stella). Inutile dire che salire o scendere di punteggio è un elemento importante, che influenza molto la discussione del Council e che non di rado trova spazio anche sulla stampa locale.

Ma i revisori non hanno solo l'incombenza di riferire al Council. Essi hanno anche il dovere di rivolgersi alla magistratura competente, ove, nello svolgimento delle proprie funzioni, prendano atto di una ipotesi di mancato rispetto di una norma di legge. Esattamente essi sono obbligati a:

- 1) formulare richiesta di dichiarazione di illegittimità, ove l'ente effettui delle irregolarità contabili ed amministrative - sia che riguardino la materia di bilancio sia che si riferiscano a singoli atti per ottenere il ripristino di una situazione di legittimità;
- 2) produrre denuncia alla magistratura competente. Questo ovviamente in caso di violazione di legge, da frodi a illegalità di qualsiasi tipo.

È una funzione ovviamente tanto necessaria quanto delicata, perché consente la difesa della comunità e di salvaguardare lo stesso ente locale, la cui tutela non deve essere confusa con gli interessi personali di coloro che, *pro-tempore*, ne sono alla guida.

I revisori, inoltre, hanno il dovere di rispondere ai quesiti ed alle obiezioni dei singoli cittadini, che ovviamente riguardano la materia di bilancio e della gestione dell'ente.

Infine, hanno un potentissimo diritto-dovere, quello di redigere i *report in the public interest*.

Si tratta di una interessantissima prerogativa degli *auditor* inglesi e che potrebbe, si ritiene, trovare applicazione anche in Italia.

Nella loro attività che, si è detto, è di verifica del bilancio ma che ha assunto ormai anche i contorni di una consulenza di carattere più complessivo, i revisori possono emettere raccomandazioni e dare consigli di ordine gestionale al Council come al *management* dell'ente.

In casi giudicati particolarmente rilevanti ed in cui i loro consigli non trovino ascolto - un grande investimento palesemente sbagliato, un servizio importante e mal gestito - essi hanno la possibilità di rivolgersi, con un «rapporto di interesse pubblico», direttamente ai cittadini riferendo loro la situazione. È chiaro che questo ha l'effetto di una bomba, anche perché deve ricevere adeguata pubblicità ed il Council ha l'obbligo di dare risposta pubblica alle richieste ed alle osservazioni dell'organo di controllo.

Non si deve pensare, per altro, che questo strumento trovi scarsa applicazione anche se, ovviamente, rappresenta comunque l'*extrema ratio* di cui dispone il revisore nel caso in cui, a suo modo di vedere,

l'ente svolga una attività non illegale o illegittima ma comunque dannosa per gli interessi della collettività (10).

Quale lezione per l'Italia

È chiaro che ogni Paese ha la sua tradizione e che appare difficile traslare un modello altrui nella propria realtà.

Ciò detto è evidente a tutti la grave carenza di controlli, intesi come controlli collaborativi, che affligge il nostro sistema.

Sinceramente non si è in grado di formulare un giudizio compiuto su come andrebbe riformato il nostro sistema dei controlli, anche alla luce di quanto finora illustrato.

Si preferisce perciò esprimere solo alcune considerazioni, che non intendono essere una conclusione ma solo uno spunto di riflessione:

- 1) si ritiene anzitutto necessario cambiare i criteri di nomina dei revisori negli enti locali. Il Regno Unito ha abbandonato il sistema elettivo ormai dal 1980 e con sensibili benefici. Non vi è alcun motivo razionale perché in Italia tale prerogativa non venga affidata alla Corte dei conti;

- 2) questo permetterebbe di rafforzare i legami tra Corte dei conti e Collegio dei revisori, per altro in coerenza con l'indirizzo espresso dalla Finanziaria 2006 ai commi 166 e ss.;

- 3) infatti, una grande differenza che vi è oggi tra i due modelli è proprio che mentre in Inghilterra i revisori lavorano in nome e per conto della Audit Commission in Italia non è così. Questo evidentemente crea il rischio di duplicazioni nei controlli, aree di inefficienza e l'oggettiva impossibilità di fare del Collegio uno strumento di una politica nazionale o anche solo regionale dei controlli. Sarebbe opportuno, in tal senso, che la riforma del Tuel prendesse una chiara posizione in proposito;

- 4) in ogni caso, la possibilità di avere un doppio mandato è un elemento che condiziona i membri del Collegio. Sarebbe di gran lunga preferibile un unico mandato di 5 o 6 anni, rispetto agli attuali due di 3;

- 5) per altro la Corte dei conti, se ben guardiamo, ha oggi molte delle prerogative della Audit Commission:

- a) il compito di verificare l'efficienza dei controlli interni è funzionale alla valutazione del rischio di

Nota:

(10) Un esempio di *report in public interest* relativo proprio al Manchester City Council, è reperibile sul sito www.studiopozzoli.net, nelle pagine relative ai documenti utili.

audit e quindi alla profondità della attività di revisione del bilancio;

b) la Finanziaria 2006 ha ribadito e dato sostanza ai compiti di *financial audit* della Corte dei conti;

c) il contenuto del controllo collaborativo, previsto dall'art. 7 della legge La Loggia è del tutto coerente con l'esercizio sia di un *financial audit* «diretto», sia di *performance audit*.

In sostanza la strada intrapresa dopo la riforma del titolo V della Costituzione ci pare corretta.

Si tratta di riflettere bene su come dare coerenza a tali prerogative, e quindi a come inquadrarle nell'ambito di una riforma del Tuel che non sia solo formale ma che punti ad un rilancio del processo di aziendalizzazione nel nostro Paese.

È necessario, ancora, investire nei controlli. Non si

può pensare che le Sezioni regionali di controllo, con poche centinaia di addetti, possano svolgere su molti più enti una attività di controllo collaborativo analoga a quella che, pur diversamente articolata, nella sola Inghilterra la Audit Commission realizza con 2.300 addetti e coinvolgendo una fitta schiera di professionisti esterni.

Destinare risorse al sistema dei controlli significa investire sull'efficacia delle autonomie locali e dare concrete garanzie di legalità ai cittadini ed agli stessi amministratori pubblici. Non bisogna dimenticare che la vera misura del fallimento dei controlli collaborativi, interni ed esterni, ha due facce: da una parte la scarsa qualità e l'elevato costo dei servizi, dall'altra il frequente intervento dei controlli giudiziari, ovvero delle procure contabili e penali.

LIBRI

Collana **Enti locali**

Guida pratica alla revisione contabile

Aree di controllo – Carte di lavoro e pareri – Norme

Con CD ROM

III edizione

di: Antonino Borghi e Giuseppe Farneti

L'interesse suscitato dalle precedenti edizioni conferma la validità dell'opera quale guida indispensabile per orientarsi nella complessa e delicata attività affidata ai revisori degli enti locali.

L'opera fornisce una trattazione completa della materia: dall'analisi della natura dell'organo di revisione e della metodologia del controllo, alla disamina delle varie aree da sottoporre al controllo collaborativo e di regolarità amministrativa e contabile, anche alla luce dei principi contabili formulati per gli enti locali.

Le carte di lavoro, le schede di verifica e gli schemi di pareri e relazioni (contenuti anche nel cd rom allegato e personalizzabili con i dati degli enti) costituiscono, inoltre, un ausilio pratico per il revisore nell'attività di controllo e verifica e nella formulazione di pareri, relazioni e valutazioni.

I casi esposti nelle varie aree, l'elencazione degli errori da evitare e la prefigurazio-

ne del "comune ideale", sono elementi di novità utili a verificare l'attendibilità dei risultati conseguiti e programmati e a ottenere un controllo sostanziale che tenda alla migliore combinazione fra costi, modi e tempi dell'azione amministrativa.

Gli Autori sono inoltre tra i più autorevoli esperti della materia.

I qualificati approfondimenti e i numerosi esempi pratici ne fanno, inoltre, uno strumento utile anche per i responsabili dei servizi finanziari e per chi svolge attività di consulenza.

Ipsoa 2006, pag. 704, € 70,00

Cod. 75436

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**

